

SENT. N° 8225/08
REP. N° 6894/08

N. 56779-2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII sezione civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Beatrice Secchi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Brenna con delega a margine del ricorso in opposizione

CONTRO

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Caruso, Antonino Caruso ed Enrica Solari con delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

MOTIVAZIONE

In data 22.6.2006 veniva emesso nei confronti di [REDACTED] decreto con il quale gli si ingiungeva di pagare in favore di [REDACTED] la somma di euro 5367,57 - oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione - dovuta a titolo di canoni di locazione relativi al periodo dal 29.12.1991 al 28.8.1992.

[REDACTED] proponeva ricorso avverso il decreto ingiuntivo e chiedeva in via principale di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in sede monitoria da [REDACTED] e conseguentemente di revocare il decreto opposto; chiedeva altresì di volere condannare [REDACTED] alla restituzione in suo favore della

somma di euro 10.455,05 da lui versata in data 14.9.2006 in forza della clausola di provvisoria esecutività del decreto opposto.

L'opponente deduceva che i canoni di cui al decreto ingiuntivo opposto sono relativi al periodo dal 29.12.1991 al 28.8.1992 e che [REDACTED] ne ha chiesto il pagamento solo nel dicembre 2002. L'opponente eccepeva dunque la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c. del credito azionato da [REDACTED]. L'opponente rilevava infine che non era intervenuto alcun tempestivo atto di interruzione della prescrizione.

[REDACTED] si costituiva in giudizio e deduceva in principalità che la prescrizione del suo diritto di credito sarebbe stata interrotta dalla domanda svolta da [REDACTED], con atto di citazione notificato in data 10.4.1992, con la quale lo stesso [REDACTED] aveva chiesto a questo Tribunale di volere dichiarare risolto il contratto di locazione in esame per inadempimento della locatrice e di condannare [REDACTED] al risarcimento dei danni da lui subiti. [REDACTED] ricordava che il giudizio instaurato da [REDACTED] si era concluso con sentenza della Corte d' Appello di Milano emessa in data 3.5.2005, divenuta definitiva in data 8.5.2006; deduceva dunque che la prescrizione del suo diritto di credito sarebbe stata interrotta nel 1992 ed avrebbe nuovamente iniziato decorrere solo in data 8.5.2006, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio ex art. 2945 II comma c.c.. Il ricorso in opposizione di [REDACTED] deve essere accolto.

Non può infatti ritenersi che il decorso della prescrizione del diritto di credito di [REDACTED] sia stato interrotto in favore della stessa [REDACTED] da un atto di citazione proposto da [REDACTED] e senza che [REDACTED] in quel giudizio, abbia - come invece ben avrebbe potuto - formulato alcuna domanda per il pagamento dei canoni.

La giurisprudenza citata dall'opposta - secondo la quale la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente - si riferisce ad ipotesi differenti da quella qui in esame e nelle quali si è ritenuto che il promuovimento da parte dell'attore di un determinato giudizio determinasse l'interruzione in suo favore della prescrizione "con riguardo a tutti i diritti collegati al rapporto dedotto" (v. Cass. n. 18570/2007). Così nella sentenza appena citata si è ritenuto che la domanda giudiziale di qualifica superiore avesse interrotto la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali.

Sulla base di quanto esposto deve dunque ritenersi che la domanda proposta da [REDACTED] - con la quale lo stesso aveva chiesto di dichiararsi risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento della locatrice e condannarsi la locatrice al risarcimento dei danni da lui subiti - non abbia interrotto la prescrizione in relazione al diritto di [REDACTED] a vedersi corrispondere, in relazione a quello stesso contratto, i canoni locativi. Deve ribadirsi che in quel procedimento [REDACTED] non svolto alcuna domanda (né ha sollevato alcuna eccezione) per fare valere il proprio diritto al pagamento dei canoni.

Deve dunque essere accertata la prescrizione del diritto azionato da [REDACTED] in sede monitoria.

Posto che [REDACTED] ha documentato di avere pagato in data 14.9.2006 in favore dell'opposta la somma di euro 10.455,06, di cui all'atto di notifica di titolo esecutivo e di precetto, [REDACTED] deve essere condannata alla restituzione in

favore dell'opponente della stessa somma, oltre agli interessi legali dalla data del 14.9.2006 al saldo.

██████████ deve infine essere condannata alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente procedimento liquidate in euro 124,00 per spese, 741,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge

P. Q. M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 22.6.2006 nei confronti di ██████████
- 2) condanna ██████████ alla restituzione in favore dell'opponente ██████████ della somma di euro 10.455,06, oltre agli interessi legali dalla data del 14.9.2006 al saldo;
- 3) condanna ██████████ alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente procedimento liquidate in euro 124,00 per spese, 741,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge

Così deciso in Milano il 24.6.2008

Il Giudice

